

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte

DG EAC N. 63/01

Sostegno alle azioni a favore dei gemellaggi di città — 2002

(2001/C 283/07)

Introduzione

Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di favorire le manifestazioni e le azioni che contribuiscono al ravvicinamento dei popoli e al rafforzamento della coscienza europea, quali:

A. gli scambi fra cittadini di città e comuni gemellati;

B. le conferenze su temi europei legati ai gemellaggi e i seminari di formazione e di informazione dei responsabili dei gemellaggi.

La realizzazione del programma di gemellaggio, creato nel 1989 su iniziativa del Parlamento europeo, è basata sui principi di sussidiarietà, di trasparenza e di partenariato. Essa rientra nel quadro del rafforzamento del dialogo tra l'Unione europea e i cittadini, onde stimolare l'emergere di una cittadinanza europea attiva e partecipativa, nello spirito del Libro bianco sulla «governance» presentato dalla Commissione.

L'invito è rivolto alle città e ai comuni, nonché alle associazioni di collettività territoriali e alle federazioni e associazioni di enti locali degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati all'adesione (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ungheria).

Le disposizioni del presente invito tengono conto dei risultati e dell'esperienza relativi alla gestione dell'invito 2001. Al fine di facilitare l'accesso al programma per i piccoli e medi comuni d'Europa, che svolgono un ruolo importante nel dibattito sull'integrazione europea a livello locale, sono state introdotte alcune misure di semplificazione: in particolare, la Commissione ha deciso che, qualora la sovvenzione richiesta non superi i 20 000 EUR, il sistema di attribuzione verrà semplificato e ha abolito la distanza minima di 250 km per gli scambi fra cittadini, al fine di agevolare gli incontri tra i paesi vicini.

A. SCAMBI FRA CITTADINI**1. Criteri di ammissione**

Le domande dovranno:

- a) essere presentate dall'amministrazione comunale o dal presidente del comitato per il gemellaggio del comune ospitante;
- b) proporre uno scambio fra cittadini con un programma dettagliato che comporti un contenuto europeo di qualità inerente ai grandi temi dell'attualità europea: le Istituzioni, il modello sociale, l'allargamento, i diritti fondamentali, la cittadinanza europea, la lotta contro il razzismo e la xenofobia, la protezione dell'ambiente, la diversità culturale, i giovani e l'insegnamento, i disabili nella società, l'economia sociale e la cooperazione, o ad altri temi d'interesse europeo, al fine di migliorare le conoscenze sulla costruzione europea e di facilitare gli scambi d'esperienze;
- c) collocarsi nell'ambito di gemellaggi esistenti o futuri e dimostrare l'esistenza del gemellaggio o i preparativi in atto per realizzarlo;
- d) interessare uno scambio fra i cittadini di almeno due paesi idonei a ricevere il finanziamento comunitario per quest'azione.

Non possono ricevere sovvenzioni:

- a) gli scambi tra comuni di uno stesso paese;
- b) gli scambi per i quali le domande sono presentate dal comune invitato;
- c) gli scambi e le manifestazioni fra paesi candidati all'adesione, senza la partecipazione di un comune di uno Stato membro;

- d) gli scambi ai quali per ogni comune invitato partecipino meno di 10 persone; per gli scambi multilaterali che coinvolgano oltre 5 comuni, il numero viene portato a 5 persone per ogni comune invitato;
- e) gli scambi cui partecipino prevalentemente rappresentanti politici o funzionari comunali;
- f) gli scambi che possano essere sovvenzionati nell'ambito di altri programmi comunitari;
- g) gli scambi a scopi esclusivamente turistici o folcloristici e i viaggi di piacere;
- h) gli scambi destinati esclusivamente ad attività sportive, limitati alle gare e senza alcun contenuto pedagogico;
- i) le azioni limitate a festività e/o protocollari;
- j) le azioni limitate a prestazioni (spettacoli, concerti, esposizioni) fornite da una città alle sue controparti gemellate;
- k) gli scambi a fini di lucro.

2. Criteri di selezione delle azioni da sovvenzionare

La Commissione istituirà un comitato di selezione che esaminerà le domande e giudicherà in merito alla sovvenzione da assegnare in base al contenuto europeo e alla qualità dei progetti. Essa si riserva la facoltà di garantire una ripartizione geografica equilibrata dell'insieme dei progetti, in modo da prevedere una copertura ottimale del territorio comunitario.

Si darà preferenza agli scambi:

- a) relativi alla preparazione e alla conclusione di nuovi gemellaggi, in particolare tra comuni situati in regioni nelle quali i gemellaggi sono poco diffusi nei paesi candidati all'adesione;
- b) multilaterali;
- c) tra città e comuni gemellati considerati svantaggiati sia per la loro collocazione geografica (comuni molto distanti tra loro, situazione periferica o insulare), o perché situati in regioni in ritardo di sviluppo;
- d) cui partecipino piccoli comuni gemellati (con meno di 5 000 abitanti);
- e) che comportino prevalentemente la partecipazione di giovani e di donne;
- f) che comportino la partecipazione di città e comuni di paesi la cui lingua è poco diffusa;
- g) che non abbiano beneficiato nel corso dell'anno precedente dell'aiuto comunitario per un'azione identica quanto a contenuto e pubblico destinatario.

3. Condizioni finanziarie

3.1. CONDIZIONI GENERALI

L'importo totale disponibile annualmente per le azioni a favore dei gemellaggi è definito dall'autorità di bilancio.

Le sovvenzioni sono concesse per azioni specifiche che si svolgeranno nel 2002 e non comportano un diritto automatico di finanziamento per gli anni successivi.

Il progetto sovvenzionato non potrà beneficiare di nessun altro finanziamento comunitario per la stessa attività.

Le sovvenzioni sono concesse in base a importi forfettari per le spese organizzative e di viaggio (cfr. punto 3.1). Qualora la sovvenzione calcolata in base agli importi forfettari superi i 20 000 EUR, la domanda di sovvenzione dev'essere presentata in base a un bilancio dettagliato dell'incontro (cfr. punto 3.3).

3.2. CONDIZIONI APPLICABILI ALLE DOMANDE DI SOVVENZIONI INFERIORI O PARI A 20 000 EUR

Le sovvenzioni sono concesse in base a importi forfettari per le spese organizzative e di viaggio.

- a) Il contributo alle **spese organizzative** dell'incontro si calcola in funzione del numero di partecipanti dei comuni invitati dei paesi idonei e del numero di giorni dell'incontro. I partecipanti del comune ospitante non sono presi in considerazione nel calcolo della sovvenzione per le spese organizzative. L'importo giornaliero per partecipante ⁽¹⁾ è quello relativo al paese del comune ospitante.
- b) Il contributo alle **spese di viaggio** per i partecipanti dei comuni invitati dei paesi idonei viene calcolato in base a un importo forfettario pari a 0,025 EUR per persona e per chilometro (distanza percorsa per il viaggio di andata e ritorno).

⁽¹⁾ I coefficienti correttori applicati all'importo forfettario giornaliero delle spese organizzative sono calcolati dall'istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat) e riflettono il costo della vita per ciascun paese. L'elenco degli importi per paese è allegato al modulo di domanda.

Nessuna sovvenzione è prevista qualora l'applicazione degli importi forfettari dia origine a un importo inferiore a 1 000 EUR.

NB: La partecipazione di invitati provenienti da paesi non idonei è possibile, ma il numero di tali persone non è preso in considerazione per il calcolo delle sovvenzioni relative alle spese organizzative e di viaggio.

3.3. CONDIZIONI APPLICABILI ALLE DOMANDE DI SOVVENZIONI SUPERIORI A 20 000 EUR

La domanda di sovvenzione dev'essere presentata in base a un bilancio dettagliato espresso in euro e non può superare il 50 % dell'importo complessivo dei costi ammissibili del progetto di cui al bilancio dettagliato.

L'importo massimo della sovvenzione non può essere superiore a 50 000 EUR per progetto.

Sono ammissibili i seguenti costi diretti:

- a) i costi organizzativi e gli onorari dei conferenzieri;
- b) le spese di soggiorno dei partecipanti;
- c) le spese di viaggio dei partecipanti e dei conferenzieri;
- d) l'affitto delle sale;
- e) l'affitto di attrezzature e mezzi tecnici di accompagnamento, i costi dei servizi di traduzione e d'interpretariato;
- f) le pubblicazioni, la documentazione, il sito Internet (al massimo 10 % del bilancio dell'azione);
- g) i trasporti locali;
- h) i costi amministrativi (al massimo il 7 % del bilancio generale, comprese le retribuzioni e i costi di funzionamento dell'organizzazione direttamente legati al progetto: fotocopie, fax, comunicazioni telefoniche, materiale per ufficio, spese postali . . .).

Sono ammissibili solo le spese occasionate durante i 2 mesi precedenti e successivi alla data in cui l'azione si è effettivamente svolta.

Non sono ammissibili i seguenti costi diretti:

- a) le spese permanenti di funzionamento, ammortamento e acquisizione di attrezzature (computer, stampanti, proiettori, tendoni, materiale video e fotografico, ecc.);
- b) i costi inerenti ad investimenti di capitale;

c) i fondi di riserva di carattere generale (per perdite, eventuali debiti futuri, ecc.) e gli imprevidi;

d) i debiti e i relativi interessi, i costi dei servizi finanziari, i crediti di dubbia esazione e le perdite dovute ai cambi, tranne casi eccezionali ed espressamente previsti;

e) i contributi in natura;

f) le spese voluttuarie;

g) i costi delle escursioni al di fuori dei dintorni della città ospitante;

h) le spese relative alla partecipazione di persone provenienti da paesi non idonei.

4. Procedura di notifica e di versamento delle sovvenzioni

4.1. PER TUTTE LE SOVVENZIONI

I candidati verranno informati, appena possibile, circa la decisione presa dalla Commissione relativamente alla domanda di sovvenzione da loro presentata:

— in caso di rifiuto, i candidati riceveranno una comunicazione indicante i motivi del rifiuto stesso;

— in caso di concessione di una sovvenzione da parte della Commissione, i beneficiari riceveranno una convenzione standard, espressa in euro, nel quale saranno precisate le condizioni e l'importo della sovvenzione.

La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello richiesto dal candidato. L'importo concesso non potrà essere superiore all'importo richiesto.

Ogni cambiamento nella realizzazione del progetto per quanto concerne le modalità previste nella richiesta di sovvenzione deve essere autorizzato, preventivamente e per iscritto, dalla Commissione.

Il beneficiario è tenuto a rendere pubblico il sostegno ricevuto dalla Commissione europea (programmi, corrispondenza, pubblicazioni ecc.).

I progetti selezionati potranno essere oggetto di controlli e di valutazioni ex post. Ai fini dei controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, il responsabile dell'organizzazione s'impegna formalmente a conservare, durante tutto il periodo della convenzione e successivamente per cinque anni dopo la conclusione della stessa, tutti i documenti originali relativi all'azione per cui è stata concessa una sovvenzione.

4.2. SOLO PER LE SOVVENZIONI INFERIORI O PARI A 20 000 EUR

Il versamento della sovvenzione si effettua dietro presentazione, e accettazione da parte della Commissione, di una relazione sull'attività svolta, dell'elenco dei partecipanti firmato dagli stessi e garantito dal beneficiario, e di un conteggio finale dei costi reali sostenuti e delle entrate connesse all'azione, espresso in euro e debitamente firmato dal beneficiario.

Qualora la durata effettiva dell'azione di gemellaggio risulti inferiore alla durata prevista e/o il numero dei partecipanti dei comuni invitati sia inferiore a quello previsto, la sovvenzione effettiva verrà ridotta in base agli importi forfettari, alla durata effettiva dell'azione di gemellaggio e/o al numero effettivo dei partecipanti. Qualora la sovvenzione effettiva risulti inferiore a 1 000 EUR, il beneficiario è tenuto a giustificare tale circostanza.

Il beneficiario dovrà indicare ogni altra fonte di finanziamento dell'azione. Qualora dal conteggio finale risulti che la sovvenzione concessa dalla Commissione genera un profitto, la sovvenzione effettiva verrà ridotta di un importo pari a tale profitto.

4.3. SOLO PER LE SOVVENZIONI SUPERIORI A 20 000 EUR

Un anticipo pari al 50 % della sovvenzione è versato dopo la firma del contratto da parte del beneficiario; il saldo è versato dietro presentazione, e accettazione da parte della Commissione, di una relazione sull'attività svolta, dell'elenco dei partecipanti firmato dagli stessi e garantito dal beneficiario, e di un conteggio finale delle entrate e delle uscite. Il conteggio finale dovrà essere equilibrato (uscite, entrate), presentato in euro, datato, garantito e firmato dal responsabile del progetto.

Qualora le **spese ammissibili reali** alla fine dell'azione risultino **inferiori** alle spese ammissibili indicate nella domanda di sovvenzione, la Commissione applicherà la percentuale convenuta ai costi indicati nella domanda e il beneficiario sarà tenuto a rimborsare le somme già versate, che dovessero risultare superiori all'importo così ottenuto.

5. Termini di presentazione delle domande

L'invito a presentare proposte è articolato in cinque fasi. I termini per la presentazione delle domande di sovvenzione sono i seguenti:

Prima fase: entro il 16 novembre 2001 per le azioni che avranno inizio fra il 1° gennaio 2002 e il 31 marzo 2002.

Seconda fase: entro il 1° febbraio 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° aprile 2002 e il 31 maggio 2002.

Terza fase: entro il 1° aprile 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2002.

Quarta fase: entro il 31 maggio 2002 per le azioni che avranno inizio entro il 1° agosto e il 31 ottobre 2002.

Quinta fase: entro il 30 agosto 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2002.

Le domande devono essere presentate entro i termini previsti; farà fede il timbro postale. La Commissione non può accettare modifiche o integrazioni dopo le scadenze fissate.

6. Presentazione delle domande

Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo previsto a tale scopo (modulo A), ottenibile presso il servizio Gemellaggio di città all'indirizzo sotto indicato, oppure via Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_it.html

Le domande di sovvenzione devono comprendere i seguenti documenti:

- il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato dal responsabile del progetto, ivi compresa la scheda segnaletica, firmata dal richiedente e certificata dalla banca;
- il programma dettagliato, giorno per giorno, dell'incontro;
- una lettera dell'amministrazione comunale che documenti il gemellaggio o i preparativi ad esso inerenti.

Le domande vanno presentate in due esemplari (un originale e una copia autenticata). Il numero dell'invito a presentare proposte e la relativa fase devono essere indicati sulla busta.

Le domande devono essere inviate per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Istruzione e cultura
Direzione Gioventù, società civile, comunicazione
Unità Visite, tirocini, partenariati con la società civile
Servizio Gemellaggio di città
VM-2 4/35
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Non si accettano domande presentate per fax o posta elettronica.

Al fine di ridurre il numero delle domande rifiutate per vizi di forma, la Commissione ha elaborato una guida per aiutare i richiedenti le sovvenzioni a comporre un fascicolo. Tale guida è allegata ai moduli di domanda e riprende i punti da tenere in considerazione all'atto della presentazione della candidatura.

7. Contatti

Il testo dell'invito a presentare proposte e i relativi moduli di domanda sono reperibili sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_fr.html

Per qualsiasi domanda, il servizio Gemellaggio potrà essere contattato per posta elettronica agli indirizzi:

Jumelages@cec.eu.int

Towntwinning@cec.eu.int

oppure per telefono (32-2) 295 26 85 dalle ore 9.30 alle 12.30

e per fax (32-2)296 23 89

B. CONFERENZE TEMATICHE E SEMINARI DI FORMAZIONE

1. Criteri di ammissione

Le domande dovranno:

- a) essere presentate da una collettività territoriale, una federazione o associazione di poteri locali;
- b) proporre un programma destinato a intensificare il dialogo e gli scambi di esperienze fra le città e i comuni gemellati indicando chiaramente gli obiettivi, i destinatari, il tema o i temi trattati, i risultati previsti e i metodi pedagogici utilizzati.

Le **conferenze** tematiche e i seminari di formazione devono essere indirizzati unicamente a un pubblico rappresentativo di città e comuni gemellati o in procinto di gemellarsi.

Le **conferenze** devono riguardare temi di comune interesse europeo collegati ai gemellaggi e prevedere la partecipazione di persone aventi una conoscenza approfondita del tema in questione, nonché coinvolgere partecipanti di almeno due paesi.

I seminari devono avere l'obiettivo di permettere ai responsabili del gemellaggio di acquisire le conoscenze e competenze indispensabili per promuovere gli incontri, presentando un contenuto europeo di qualità.

Non sono ammesse:

- a) le azioni cui partecipino meno di 20 persone;

- b) le azioni a fini di lucro;

- c) le azioni prive di un contenuto pedagogico compatibile con gli obiettivi del presente invito.

2. Criteri di selezione delle azioni da sovvenzionare:

La Commissione istituirà un comitato di selezione che esaminerà le domande e giudicherà in merito alle sovvenzioni da assegnare in base al contenuto europeo e alla qualità dei progetti. La Commissione si riserva la facoltà di garantire una ripartizione geografica equilibrata dell'insieme dei progetti, in modo da prevedere una copertura ottimale del territorio comunitario.

Conferenze tematiche

Si darà preferenza ai progetti:

- a) relativi ai grandi temi dell'attualità europea: le Istituzioni, il modello sociale, l'allargamento, i diritti fondamentali, la cittadinanza europea, la lotta contro il razzismo e la xenofobia, la protezione dell'ambiente, la diversità culturale, i giovani e l'insegnamento, i disabili nella società, l'economia locale e la cooperazione, nonché agli incontri multilaterali, o ad altri temi d'interesse europeo miranti a migliorare le conoscenze dei contesti politici, sociali e culturali in Europa e nei paesi che la compongono;
- b) cui partecipino numerosi comuni gemellati e le loro rispettive controparti.

Seminari di formazione

Sarà data preferenza a seminari di formazione relativi ai seguenti temi:

- a) teoria e pratica del lavoro in materia di gemellaggio nelle città d'oggi;
- b) trattamento di temi europei nella pratica del gemellaggio;
- c) raffronto tra le attività connesse col gemellaggio nei vari paesi;
- d) cooperazione transnazionale fra comuni su scala europea;
- e) possibilità d'informazione sull'Unione europea;
- f) strutture amministrative e mandati delle collettività territoriali locali nel loro europeo.

3. Condizioni finanziarie

L'importo totale disponibile annualmente per le azioni a favore dei gemellaggi è definito dall'autorità di bilancio.

Le sovvenzioni sono concesse ad azioni specifiche che si svolgeranno nel 2002 e non comportano un diritto automatico di finanziamento per gli anni successivi.

Il progetto sovvenzionato non potrà beneficiare di nessun altro finanziamento comunitario per la stessa attività.

La sovvenzione assegnata non può superare il 50 % dell'importo totale dei costi ammissibili del progetto, riportati nel preventivo dettagliato dell'incontro.

L'importo indicativo massimo della sovvenzione è di 50 000 EUR per ciascun progetto. L'importo minimo è pari a 1 000 EUR.

N.B: La partecipazione di invitati provenienti da paesi non idonei è possibile, ma i costi legati alla loro partecipazione non verranno presi in considerazione per il calcolo della sovvenzione.

Sono ammissibili i seguenti costi diretti:

- a) i costi organizzativi e gli onorari dei conferenzieri;
- b) le spese di soggiorno;
- c) le spese di viaggio dei partecipanti e dei conferenzieri;
- d) l'affitto delle sale;
- e) l'affitto di attrezzature e mezzi tecnici di accompagnamento, i costi dei servizi di traduzione e d'interpretariato;
- f) le pubblicazioni, la documentazione, il sito Internet (al massimo 10 % del bilancio dell'azione);
- g) i trasporti locali;
- h) i costi amministrativi (al massimo il 7 % del bilancio generale, comprese le retribuzioni e i costi di funzionamento dell'organizzazione direttamente legati al progetto: fotocopie, fax, comunicazioni telefoniche, materiale per ufficio, spese postali ...).

Sono ammissibili solo le spese occasionate durante i 2 mesi precedenti e successivi alla data effettiva in cui si è svolta l'azione.

Costi non ammissibili:

- a) le spese permanenti di funzionamento, ammortamento e acquisizione di attrezzature (computer, stampanti, proiettori, tendoni, materiale video e fotografico, ecc.);
- b) i costi inerenti ad investimenti di capitale;
- c) i fondi di riserva di carattere generale (per perdite, eventuali debiti futuri, ecc.) e gli imprevisti;
- d) i debiti e i relativi interessi, i costi dei servizi finanziari, i crediti di dubbia esazione e le perdite dovute ai cambi, tranne casi eccezionali ed espressamente previsti;
- e) i contributi in natura;
- f) le spese voluttuarie;
- g) le spese legate alla partecipazione di persone provenienti da paesi non idonei.

4. Procedura di notifica e di versamento delle sovvenzioni

I candidati verranno informati, appena possibile, circa la decisione della Commissione relativa alla loro domanda di sovvenzione:

- in caso di rifiuto, i candidati riceveranno una comunicazione indicante i motivi del rifiuto stesso,
- in caso di concessione di una sovvenzione da parte della Commissione, i beneficiari riceveranno una convenzione, espressa in euro, nel quale saranno precisate le condizioni e l'importo della sovvenzione.

La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello richiesto dal candidato. L'importo concesso non potrà essere superiore all'importo richiesto.

Il beneficiario s'impegna a realizzare il progetto adottato secondo le modalità previste nella domanda di sovvenzione. Ogni cambiamento nella realizzazione del progetto deve essere autorizzato preventivamente per iscritto dalla Commissione.

Il beneficiario è tenuto a rendere pubblico il sostegno ricevuto dalla Commissione europea (programmi, corrispondenza, pubblicazioni, resoconti ecc.).

I progetti selezionati potranno essere oggetto di controlli e di valutazioni ex post. Ai fini dei controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, il responsabile dell'organizzazione s'impegna formalmente a conservare, durante tutto il periodo della convenzione e per i cinque anni successivi alla conclusione della stessa, tutti i documenti originali relativi all'azione per cui è stata concessa una sovvenzione.

Qualora le sovvenzioni siano superiori a 20 000 EUR, un anticipo pari al 50 % della sovvenzione verrà versato dopo la firma del contratto da parte del beneficiario; il saldo o, per le sovvenzioni inferiori a 20 000 EUR, l'intero importo, verrà versato su presentazione, e accettazione da parte della Commissione, di una relazione sull'attività svolta, dell'elenco dei partecipanti firmato dagli stessi e garantito dal beneficiario, e di un conteggio finale delle entrate e delle uscite accompagnato dai giustificativi. Il conteggio finale dovrà essere equilibrato (uscite, entrate), espresso in euro, datato, garantito e firmato dal responsabile del progetto.

Qualora le **spese ammissibili reali** alla fine dell'azione risultino **inferiori** alle spese ammissibili indicate nella domanda di sovvenzione, la Commissione applicherà la percentuale convenuta ai costi indicati nella domanda e il beneficiario sarà tenuto a rimborsare le somme già versate che dovessero risultare superiori all'importo così ottenuto.

5. Termini per la presentazione delle domande

L'invito a presentare proposte è articolato in cinque fasi. I termini per la presentazione delle domande di sovvenzione sono i seguenti:

Prima fase: entro il 16 novembre 2001 per le azioni che avranno inizio fra il 1° gennaio 2002 e il 31 marzo 2002.

Seconda fase: entro il 1° febbraio 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° aprile 2002 e il 31 maggio 2002.

Terza fase: entro il 1° aprile 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2002.

Quarta fase: entro il 31 maggio 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° agosto e il 31 ottobre 2002.

Quinta fase: entro il 30 agosto 2002 per le azioni che avranno inizio fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2002.

Le domande devono essere presentate entro i termini previsti; farà fede il timbro postale. La Commissione non può accettare modifiche o integrazioni dopo le scadenze.

6. Presentazione delle domande

Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo previsto a questo scopo, (modulo B), ottenibile presso il servizio Gemellaggio di città all'indirizzo sotto indicato, oppure via Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_it.html

Le domande di sovvenzione devono comprendere i seguenti documenti:

- a) il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato dal responsabile del progetto, compresa la scheda segnaletica, firmata dal richiedente e certificata dalla banca;
- b) il programma dettagliato, giorno per giorno, dell'incontro.

Possono essere ammessi alla procedura di selezione solo i fascicoli presentati nei termini previsti, debitamente compilati e accompagnati dai documenti richiesti.

Le domande vanno presentate in due esemplari (un originale e una copia autenticata). Il numero dell'invito a presentare proposte e la relativa fase devono essere indicati sulla busta.

Le domande dovranno essere inviate per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Direzione generale Istruzione e cultura
 Direzione Gioventù, società civile, comunicazione
 Unità Visite, tirocini, partenariati con la società civile
 Servizio Gemellaggio di città
 VM-2 4/35
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bruxelles.

Non si accettano domande presentate per fax o posta elettronica.

Al fine di ridurre il numero delle domande rifiutate per vizi di forma, la Commissione ha elaborato una guida per aiutare i richiedenti le sovvenzioni a comporre un fascicolo. Tale guida è allegata ai moduli di domanda e riprende i punti da tenere in considerazione all'atto della presentazione della candidatura.

7. Contatti

Il testo dell'invito a presentare proposte e i relativi moduli potranno essere ottenuti sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/towntwin/index_it.html

Per qualsiasi domanda, il servizio Gemellaggio potrà essere contattato per posta elettronica agli indirizzi:

Jumelages@cec.eu.int

Towntwinning@cec.eu.int

oppure per telefono (32-2) 295 26 85 dalle ore 9.30 alle 12.30

e per fax (32-2)296 23 89.